



STUDIO LEGALE GIAMMATTEO

CRIPTO-TRUFFE

Anatomia della frode, difesa della vittima

Guida giuridica e operativa alle frodi in cripto-attività

Avv. Gianluca Giammatteo

PATROCINANTE IN CASSAZIONE — FORO DI ISERNIA

www.giammatteo.it

Cripto-truffe. Anatomia della frode, difesa della vittima

Guida giuridica e operativa alle frodi in crypto-attività.

Autore: Avv. Gianluca Giammatteo, del Foro di Isernia, Patrocinante in Cassazione.

Edizione a cura dello Studio Legale Giammatteo — Via Nicandro Iosso n. 6, 86079 Venafro (IS).

Testo aggiornato al mese di luglio 2026.

L'opera ha finalità informativa e formativa. Non costituisce parere legale, non instaura alcun rapporto professionale e non sostituisce l'esame del caso concreto. I riferimenti normativi e giurisprudenziali sono aggiornati alla data indicata e vanno verificati prima di ogni utilizzo in atti giudiziari: si rinvia alla nota sulle fonti posta in chiusura.

© Studio Legale Giammatteo. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta.

Indice

Presentazione	5
-------------------------	---

PARTE PRIMA — Anatomia della frode	6
---	----------

I. Che cosa si intende per cripto-truffa	7
II. Perché funzionano	9
III. Le piattaforme fantasma e i falsi intermediari	11
IV. La truffa relazionale	13
V. Schemi Ponzi e rendimenti garantiti	14
VI. Attacchi tecnici e sottrazione delle chiavi	16
VII. La seconda frode: il finto recupero	18

PARTE SECONDA — Il quadro giuridico	20
--	-----------

VIII. Le fattispecie penali	21
IX. Aggravanti, procedibilità e termini	23
X. Abusivismo e riserva di attività	25
XI. Riciclaggio e antiriciclaggio	27
XII. La responsabilità civile	29
XIII. Competenza, giurisdizione, legge applicabile	31

PARTE TERZA — La difesa della vittima	33
--	-----------

XIV. Le prime ore	34
XV. Le prove	36
XVI. Il tracciamento sulla catena	38
XVII. La denuncia-querela	40
XVIII. Sequestro, congelamento, restituzione	42
XIX. Azione civile, parte civile, azione collettiva	44

PARTE QUARTA — Dopo	46
----------------------------	-----------

XX. I profili fiscali della perdita	47
XXI. La vittima come persona	49
XXII. Prevenzione e conclusioni	50
L'autore	52
Nota sulle fonti e avvertenze	54

Presentazione

Chi arriva in studio dopo aver perso denaro in una cripto-truffa porta con sé, quasi sempre, tre convinzioni sbagliate. La prima è di essere stato ingenuo, e quindi in qualche misura colpevole. La seconda è che, trattandosi di criptovalute, il denaro sia semplicemente svanito e non vi sia nulla da fare. La terza è che, poiché i responsabili si trovano all'estero, denunciare non serve.

Nessuna delle tre è corretta. Le frodi in cripto-attività non colpiscono gli sprovveduti: colpiscono persone informate, professionisti, imprenditori, e sono costruite da organizzazioni che investono risorse rilevanti in tecniche di persuasione. Il denaro non svanisce: si sposta lungo un registro pubblico e permanente, e ogni spostamento lascia una traccia consultabile da chiunque. I responsabili sono spesso all'estero, ma il denaro, prima o poi, deve rientrare nel circuito regolamentato, e in quel punto diventa aggredibile.

Ciò che è vero, e va detto con altrettanta chiarezza, è che il tempo lavora contro la vittima. Nelle prime ore il valore è ancora concentrato e talvolta bloccabile; dopo qualche giorno è frazionato attraverso decine di indirizzi; dopo qualche settimana ha attraversato servizi che ne interrompono la tracciabilità. È per questo che questo volume dedica alla fase iniziale uno spazio sproporzionato rispetto alla sua estensione temporale: perché è lì che si decide quasi tutto.

Il testo è diviso in quattro parti. La prima descrive la meccanica delle frodi più diffuse, senza sensazionalismo e senza indulgere nel gergo: conoscere lo schema serve a riconoscerlo e, in sede difensiva, a ricostruirlo davanti al giudice. La seconda espone il quadro giuridico, penale e civile, con l'indicazione puntuale delle norme applicabili. La terza è operativa: che cosa fare, in che ordine, con quali strumenti. La quarta affronta ciò che viene dopo, compresi i profili fiscali e la dimensione personale della vicenda.

Un'ultima avvertenza, ripetuta in chiusura: il diritto in questa materia è cambiato tre volte negli ultimi tre anni, e continuerà a cambiare. Ogni riferimento va verificato alla data in cui se ne fa uso.

Avv. Gianluca Giammatteo Patrocinante in Cassazione

PARTE PRIMA

Anatomia della frode



STUDIO LEGALE GIAMMATTEO

Che cosa si intende per crypto-truffa

UNA CATEGORIA DESCRITTIVA, NON GIURIDICA

L'espressione «crypto-truffa» non appartiene al linguaggio del legislatore. Non esiste, nel codice penale, un delitto così denominato. Si tratta di una categoria descrittiva, che raccoglie condotte fra loro assai diverse accomunate da un solo elemento: le crypto-attività intervengono nella vicenda, come oggetto dell'inganno, come strumento di pagamento o come mezzo di occultamento del provento.

La distinzione è tutt'altro che accademica, perché dalla qualificazione dipende la norma applicabile, il regime di procedibilità, il termine per agire e lo strumento di tutela esperibile. Ridurre tutto alla «truffa in criptovalute» è il primo errore da evitare.

TRE FAMIGLIE

Conviene distinguere tre famiglie di condotte.

Nella prima la crypto-attività è l'oggetto dell'inganno: alla vittima viene proposto un investimento, essa versa denaro, e il rendimento promesso non esiste. Qui il denaro esce, di regola, da un conto corrente ordinario e viene convertito in crypto-attività a valle, spesso dagli stessi autori. La qualificazione naturale è quella della truffa, eventualmente aggravata, in concorso con l'abusivismo finanziario.

Nella seconda la crypto-attività è lo strumento del pagamento: la vittima possiede già crypto-attività e viene indotta a trasferirle. Qui l'operazione avviene interamente sulla catena, il trasferimento è irreversibile e la ricostruzione è integralmente affidata all'analisi dei flussi.

Nella terza la crypto-attività non è né oggetto né strumento dell'inganno, ma il veicolo attraverso cui il provento di un altro reato viene occultato. È il terreno del riciclaggio e dell'autoriciclaggio, e riguarda tanto chi opera la conversione quanto chi la agevola professionalmente.

Molte vicende concrete appartengono a più famiglie contemporaneamente. Un piano di investimento fittizio, per esempio, produce una truffa nei confronti

dell'investitore, un abusivismo nei confronti dell'ordinamento finanziario e un autoriciclaggio nel momento in cui il provento viene convertito e movimentato.

CHE COSA NON È UNA CRIPTO-TRUFFA

Va infine tenuta distinta la truffa dalla perdita. L'investimento in cripto-attività è per sua natura volatile: chi acquista e vede il valore dimezzarsi non è vittima di reato, ma di mercato. Il discrimine, sul piano penale, è la presenza di artifici o raggiri anteriori o contestuali all'atto di disposizione, e di un dolo iniziale che abbia falsato il processo volitivo della vittima. La condotta ingannevole sopravvenuta all'operazione, di regola, non basta.

È una distinzione che il difensore deve applicare con onestà fin dal primo colloquio, perché costruire una querela su una perdita di mercato significa esporre il cliente a un'archiviazione e a un ulteriore, inutile logoramento.



Perché funzionano

L'INGANNO NON PUNTA SULL'IGNORANZA

La rappresentazione della vittima come persona sprovveduta è statisticamente falsa e giuridicamente pericolosa, perché induce a sottovalutare la sofisticazione della condotta e, di riflesso, la sua rilevanza penale.

Gli schemi più diffusi sono costruiti su tecniche di persuasione documentate e replicate su scala industriale. La relazione con la vittima viene coltivata per settimane prima di ogni richiesta di denaro. Il primo versamento è modesto e viene seguito da un rendimento apparente reale, talvolta persino da un prelievo effettivamente consentito: è l'investimento che l'organizzazione fa per acquistare credibilità. Solo dopo, quando la fiducia è consolidata, arrivano le richieste consistenti.

I MECCANISMI RICORRENTI

Ricorrono, con regolarità, alcuni meccanismi. La reciprocità: la vittima riceve attenzione, tempo, consulenza gratuita, e si sente in debito. La riprova sociale: gruppi di messaggistica popolati da profili fittizi che documentano guadagni. L'impegno progressivo: chi ha versato mille euro difende quella decisione versandone diecimila, per non doverla riconoscere come errore. La scarsità: finestre di investimento che si chiudono, allocazioni riservate, conti alla rovescia. L'autorità: nomi di intermediari reali, loghi contraffatti, riferimenti a normative europee citate correttamente.

L'ultimo meccanismo è il più insidioso ed è quello che trattiene la vittima: la vergogna. Chi si accorge di essere stato ingannato tende a ritardare la denuncia per settimane, cercando prima una soluzione privata. Quel ritardo è esattamente ciò su cui l'organizzazione conta, perché è nel medesimo intervallo che i fondi vengono dispersi.

PERCHÉ CONTA IN SEDE GIUDIZIARIA

La descrizione della tecnica non ha valore soltanto divulgativo. Nella denuncia-querela e nell'atto di costituzione di parte civile la ricostruzione analitica dello schema serve a dimostrare due elementi decisivi: l'idoneità degli artifici e dei raggiri, che va

apprezzata non in astratto ma con riguardo alla situazione concreta e alle qualità della vittima, e il dolo iniziale, che si desume proprio dalla predisposizione seriale e organizzata dell'apparato ingannatorio.

Va del resto tenuto fermo che né la scarsa raffinatezza degli artifici impiegati, né lo stato di vulnerabilità della vittima, né l'eventuale sospetto da questa nutrito e poi superato valgono a escludere l'offensività della condotta. È un rilievo da valorizzare, perché la difesa degli imputati insiste quasi sempre sulla disattenzione della persona offesa.



Le piattaforme fantasma e i falsi intermediari

LO SCHEMA

È la fattispecie numericamente più rilevante. La vittima viene contattata, o attratta da un annuncio, e indirizzata verso una piattaforma di negoziazione che appare del tutto ordinaria: interfaccia curata, grafici in tempo reale, area riservata, documentazione contrattuale, talvolta un numero di registrazione presso un'autorità di vigilanza estera, verificabile ma riferito a un soggetto diverso od omonimo.

Alla vittima viene assegnato un consulente dedicato, che segue l'operazione telefonicamente e assiste nella creazione dell'account e nell'esecuzione dei versamenti. Il portafoglio mostra rendimenti costanti. Il primo prelievo di importo contenuto viene eseguito senza difficoltà. Quando la vittima chiede di prelevare somme significative, cominciano le condizioni: un'imposta da versare in anticipo, una commissione di sblocco, un requisito di volume da raggiungere, un margine da coprire per evitare la liquidazione della posizione. Ogni condizione soddisfatta ne genera un'altra.

Il dato tecnico è che la piattaforma non esegue alcuna operazione di mercato: i numeri visualizzati sono generati dal medesimo sistema che li mostra. Non esiste alcun portafoglio della vittima; esiste una pagina web.

LA QUALIFICAZIONE

La condotta integra il delitto di truffa. Ricorre inoltre, di regola, l'esercizio abusivo di attività riservate, sotto il profilo dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari e della prestazione di servizi di investimento senza autorizzazione, e oggi anche della prestazione non autorizzata di servizi per le crypto-attività.

La vendita di valute virtuali reclamizzata quale vera e propria proposta di investimento è soggetta agli adempimenti previsti dal testo unico della finanza, la cui omissione integra il reato di abusivismo finanziario. Ciò che rileva, dunque, non è il nome attribuito al bene negoziato, ma la struttura dell'operazione: impiego di capitale, aspettativa di rendimento di natura finanziaria, assunzione di un rischio con-

nesso a quell'impiego.

Quanto al momento consumativo occorre distinguere. Se le parti hanno concluso mandati singoli, il delitto si consuma con ciascun versamento e con il conseguente investimento; se invece, a fronte di un accordo iniziale, il cliente esegue versamenti periodici scaglionati nel tempo, la fattispecie assume natura di reato a consumazione prolungata. La distinzione incide sulla decorrenza del termine per la querela e sulla prescrizione, e va affrontata espressamente nell'atto.

ELEMENTO DA ACQUISIRE SUBITO

L'intera documentazione della piattaforma: pagine dell'area riservata, condizioni contrattuali, corrispondenza con il «consulente», coordinate di versamento. I siti vengono dismessi rapidamente e, dopo la chiusura, la ricostruzione diventa assai più difficile.

IV

La truffa relazionale

LA COSTRUZIONE DEL LEGAME

In questa variante l'inganno non si presenta mai come proposta commerciale. Il contatto nasce su una piattaforma di incontri, su un social network o attraverso un messaggio apparentemente sbagliato. Segue una relazione, sentimentale o amicale, coltivata con costanza per settimane o mesi, senza alcun riferimento al denaro.

L'investimento compare tardi e in forma incidentale: l'interlocutore racconta di un proprio successo, mostra risultati, si dichiara disponibile a insegnare. Non chiede nulla. È la vittima a domandare di partecipare. Questo rovesciamento dell'iniziativa è l'elemento tecnico centrale dello schema, perché rende la vittima soggettivamente protagonista della scelta e ne ritarda enormemente il ravvedimento.

Il fenomeno è noto nella letteratura investigativa internazionale con un'espressione cruda, mutuata dall'ingrasso degli animali da macello, che descrive la fase di accrescimento della fiducia prima del prelievo finale.

PROFILI GIURIDICI

La qualificazione resta quella della truffa. Integra infatti il delitto la condotta di chi, mentendo sui propri sentimenti e sul proposito di una vita in comune, ingenera nella vittima la falsa convinzione della realizzazione di quel progetto e la induce a compiere atti di disposizione patrimoniale: la menzogna sul legame affettivo è, a tutti gli effetti, un raggio.

Ricorrono con frequenza, in concorso, la sostituzione di persona, per l'utilizzo di identità e fotografie altrui, e il trattamento illecito di dati personali. Quando l'identità usurpata appartenga a una persona reale, quest'ultima è a sua volta persona offesa e la sua posizione va segnalata nell'atto.

Sul piano probatorio, la vicenda si documenta interamente attraverso le conversazioni. È essenziale che la vittima non cancelli nulla e non chiuda l'account della piattaforma di messaggistica: l'eliminazione della cronologia, frequente per reazione emotiva, distrugge la prova principale.

V

Schemi Ponzi e rendimenti garantiti

IL MECCANISMO

Lo schema piramidale non ha nulla di nuovo: cambia soltanto l'involucro tecnologico. L'organizzazione promette un rendimento periodico fisso, spesso presentato come frutto di arbitraggio automatico, di attività di estrazione o di un algoritmo proprietario. I rendimenti esistono davvero, ma sono pagati con i versamenti dei sottoscrittori successivi. Il sistema regge finché la raccolta cresce e collassa quando rallenta.

Elementi ricorrenti sono la promessa di rendimento fisso e legato dall'andamento del mercato, l'assenza di documentazione verificabile sull'attività sottostante, l'incentivo economico alla presentazione di nuovi aderenti, l'organizzazione in livelli con qualifiche e riconoscimenti, la celebrazione pubblica dei risultati in incontri e convention.

LE IMPLICAZIONI GIURIDICHE

Oltre alla truffa e all'abusivismo, la struttura organizzata di questi schemi consente e spesso impone la contestazione dell'associazione per delinquere, con i vantaggi che ne derivano sul piano degli strumenti investigativi e della prescrizione.

Va affrontato con attenzione un profilo delicato: la posizione dei promotori intermedi. Molti di essi sono a loro volta danneggiati, avendo investito somme proprie, ma hanno anche reclutato altri aderenti percependo provvigioni. La loro posizione va valutata caso per caso, distinguendo la mera partecipazione dalla consapevole cooperazione nella raccolta; è materia in cui la difesa deve muoversi con particolare rigore, perché il confine tra vittima e concorrente è sottile e la qualificazione iniziale condiziona l'intero procedimento.

Un ulteriore profilo riguarda i cosiddetti proventi apparenti. Chi ha percepito rendimenti superiori al capitale versato può trovarsi esposto ad azioni restitutorie, anche in sede concorsuale, quando l'organizzazione venga assoggettata a procedura. È circostanza che va rappresentata al cliente prima di intraprendere qualunque inizia-

tiva.

VI

Attacchi tecnici e sottrazione delle chiavi

LE CONDOTTE

Accanto alle frodi fondate sulla persuasione esistono quelle fondate sulla sottrazione. Ne ricorrono alcune tipiche.

Il phishing consiste nell'indurre la vittima a inserire credenziali o la sequenza di recupero del portafoglio in una pagina che imita quella legittima. Va ricordato che la sequenza di recupero non va comunicata mai, ad alcuno, per alcuna ragione: nessun operatore legittimo la richiede.

La firma malevola è più insidiosa perché non richiede alcuna credenziale. Alla vittima viene chiesto di collegare il proprio portafoglio a un sito e di autorizzare un'operazione apparentemente innocua; l'autorizzazione concessa consente in realtà il prelievo illimitato di determinate attività. Il trasferimento avviene anche giorni dopo.

Il falso supporto tecnico opera su canali pubblici: alla richiesta di assistenza pubblicata dall'utente rispondono in pochi minuti profili che imitano l'operatore ufficiale e conducono la vittima su un'interfaccia fraudolenta.

Vi è infine la sostituzione dell'indirizzo di destinazione mediante software che modifica il contenuto degli appunti del dispositivo, così che l'indirizzo incollato non sia quello copiato.

LA QUALIFICAZIONE

Queste condotte si collocano su un terreno diverso dalla truffa. Vengono in rilievo l'accesso abusivo a sistema informatico, la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso, e soprattutto la frode informatica, che punisce chi, alterando il funzionamento di un sistema informatico o intervenendo senza diritto su dati o programmi, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

La distinzione rispetto alla truffa non è formale: nella frode informatica manca l'induzione in errore di una persona, essendo l'inganno rivolto alla macchina. Nelle vicende concrete i due delitti concorrono spesso, perché la fase della persuasione

precede quella dell'intervento tecnico.

Quando la sottrazione riguardi attività detenute presso una piattaforma, si apre inoltre il tema della responsabilità contrattuale del prestatore per l'inadeguatezza delle misure di sicurezza, di cui si dirà al capitolo XII.

VII

La seconda frode: il finto recupero

COME SI PRESENTA

A distanza di poche settimane dalla prima frode, e spesso a pochi giorni dalla denuncia, la vittima viene contattata da un soggetto che si presenta come società specializzata nel recupero di fondi, come studio legale internazionale, come investigatore in tecnologie di registro distribuito o, nei casi più gravi, come articolazione di un'autorità pubblica o di un organismo di vigilanza. Il contatto è preciso: chi chiama conosce l'importo perduto, la piattaforma coinvolta, talvolta le date.

Questa conoscenza non ha nulla di misterioso. Gli elenchi delle vittime circolano e vengono rivenduti; in molti casi il secondo contatto proviene dalla stessa organizzazione che ha realizzato la prima frode.

Viene quindi prospettato un recupero già avviato o addirittura già riuscito, subordinato al pagamento anticipato di una somma: imposte sul recuperato, spese di sblocco, cauzione presso un tribunale estero, commissione di trasferimento. È la seconda frode, e colpisce persone già impoverite e già provate.

LE REGOLE DA TENERE FERME

Tre indicazioni vanno date al cliente in termini espliciti.

Nessun recupero legittimo richiede pagamenti anticipati proporzionati alla somma da recuperare. Il professionista percepisce un compenso per l'attività professionale, secondo un incarico scritto, non una percentuale versata in anticipo su un recupero futuro.

Nessuna autorità pubblica italiana contatta le vittime per telefono o messaggistica chiedendo versamenti. Le comunicazioni dell'autorità giudiziaria avvengono nelle forme del codice di procedura penale.

Nessun soggetto è in grado di annullare una transazione già registrata su un registro distribuito. Chi lo promette mente, e la promessa stessa è la prova della frode.

AVVERTENZA

Chi ha già subito una frode è un obiettivo privilegiato. Ogni contatto non sollecitato, successivo alla perdita, va considerato ostile fino a prova contraria e riferito immediatamente al difensore, che ne valuterà l'inserimento nel procedimento in corso quale ulteriore condotta punibile.

PARTE SECONDA

Il quadro giuridico



STUDIO LEGALE GIAMMATTEO

VIII

Le fattispecie penali

LA TRUFFA

Il riferimento centrale resta la norma del codice penale sulla truffa, che punisce chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La pena base è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 1.032.

Gli elementi costitutivi vanno tutti allegati e provati: la condotta ingannatoria, l'errore che ne consegue, l'atto di disposizione patrimoniale, il profitto ingiusto e il danno, uniti da un nesso causale continuo. Il dolo è generico, ma deve essere iniziale: l'artificio deve precedere o accompagnare l'atto di disposizione, mentre la condotta decettiva puramente sopravvenuta resta di regola priva di rilevanza penale, salvo che determini un ulteriore atto della vittima che senza di essa non sarebbe stato compiuto.

Merita segnalazione, per la sua ricorrenza pratica, il principio secondo cui non è necessaria l'identità fra la persona indotta in errore e quella che subisce il danno patrimoniale, purché sussista un nesso causale fra induzione, profitto e danno.

LA FRODE INFORMATICA E I DELITTI INFORMATICI

Quando l'attribuzione patrimoniale non passa attraverso l'inganno di una persona ma attraverso l'intervento su un sistema, la fattispecie applicabile è la frode informatica. Vi si affiancano l'accesso abusivo a sistema informatico o telematico e la detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi di accesso, introdotti nell'ordinamento in attuazione della Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica, ratificata con la legge di ratifica della Convenzione di Budapest.

IL CONCORSO CON ALTRE FATTISPECIE

Nelle vicende concrete concorrono con frequenza: la sostituzione di persona; l'indebito utilizzo di strumenti di pagamento; la ricettazione, quando taluno riceva consapevolmente il provento; il riciclaggio e l'autoriciclaggio, dei quali si dirà al ca-

pitolo XI; l'associazione per delinquere, ove la struttura organizzativa sia dimostrabile.

Sul versante finanziario vengono in rilievo l'abusivismo, l'abusiva attività finanziaria e, per i fatti successivi alla sua entrata in vigore, la fattispecie di esercizio abusivo di attività riservate introdotta dal decreto di adeguamento nazionale.

La scelta delle fattispecie da contestare non è indifferente. Alcune sono procedibili d'ufficio, altre a querela; alcune consentono la confisca per equivalente, altre no; alcune fondano poteri investigativi più incisivi. È una scelta che va compiuta consapevolmente nella redazione dell'atto e non lasciata all'ufficio ricevente.

IX

Aggravanti, procedibilità e termini

LA STRUTTURA DELLA NORMA DOPO LE RIFORME RECENTI

La norma è stata modificata tre volte in tempi ravvicinati, e la sua struttura attuale va conosciuta con precisione perché condiziona la procedibilità.

Il secondo comma prevede circostanze aggravanti punite con la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 309 a euro 1.549: il fatto commesso a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea; il fatto commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità; e, per effetto della legge in materia di cybersicurezza, il fatto commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.

Una previsione autonoma, introdotta dal più recente intervento in materia di sicurezza, prevede la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 700 a euro 3.000 quando ricorra la circostanza della minorata difesa. Alla medesima fattispecie il legislatore ha collegato l'arresto obbligatorio in flagranza, mediante il corrispondente intervento sul codice di procedura penale.

Il comma conclusivo dispone che il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter), e dal terzo comma.

CONSEGUENZA OPERATIVA

Nelle cripto-truffe ricorre quasi sempre l'aggravante della commissione a distanza mediante strumenti idonei a ostacolare l'identificazione. Tale aggravante innalza la pena ma non muta la procedibilità: il delitto resta punibile a querela. Il termine va quindi rispettato con rigore.

IL TERMINE PER LA QUERELA

Il termine ordinario per la proposizione della querela è di tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato,. La determinazione del giorno iniziale è, in questa materia, tutt'altro che pacifica, perché la vittima acquisisce piena consapevolezza dell'inganno in modo graduale.

Il criterio da applicare è quello della conoscenza degli elementi essenziali del fatto, non del semplice sospetto. Nella pratica conviene fissare, e documentare, un momento preciso: il rifiuto definitivo del prelievo, la scomparsa della piattaforma, la risposta negativa dell'operatore. E conviene, in ogni caso, non attendere.

Un problema particolare si pone per i fatti commessi prima dell'introduzione dell'aggravante di cui al numero 2-ter e della relativa previsione di procedibilità a querela. In assenza di disposizioni transitorie, la soluzione ragionevole, e quella che si è affermata nella prassi, è che il termine decorra dalla data di entrata in vigore della legge in materia di cybersicurezza.

LA MINORATA DIFESA NELLE FRODI A DISTANZA

Il tema della minorata difesa merita attenzione perché, ricorrendo, muta il regime di procedibilità e la pena.

L'aggravante è comunemente ritenuta configurabile nelle operazioni concluse in rete, per una ragione strutturale: la distanza tra il luogo in cui si trova la vittima, che di norma paga in anticipo, e quello in cui opera l'agente determina per quest'ultimo una posizione di vantaggio, consentendogli di schermare l'identità, di sottrarre il bene a un controllo preventivo e di sottrarsi con facilità alle conseguenze della condotta.

L'aggravante non opera però in modo automatico per il solo fatto che l'operazione sia avvenuta in rete: occorre che l'autore abbia consapevolmente e in concreto tratto specifici vantaggi dall'utilizzazione dello strumento telematico. L'allegazione, dunque, va costruita e non semplicemente affermata.



Abusivismo e riserva di attività

IL NUOVO ASSETTO EUROPEO

Il regolamento europeo sulle cripto-attività applicabile dal 30 dicembre 2024 salvo le disposizioni dei Titoli III e IV applicabili dal 30 giugno 2024, ha introdotto una riserva di attività per la prestazione di servizi relativi alle cripto-attività: la negoziazione per conto di clienti, la custodia, la gestione di piattaforme di scambio, la consulenza e le altre attività individuate dal regolamento possono essere esercitate soltanto da soggetti autorizzati e vigilati.

L'ordinamento italiano vi si è adeguato con il decreto legislativo di adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento europeo, che designa la Consob e la Banca d'Italia quali autorità competenti e prevede una fattispecie penale per l'esercizio abusivo delle attività soggette ad autorizzazione, punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa.

PERCHÉ CONTA PER LA VITTIMA

Il rilievo pratico è considerevole e spesso trascurato. La contestazione dell'abusivismo presenta, rispetto alla truffa, due vantaggi difensivi.

Il primo è probatorio: si tratta di fattispecie che non richiedono la dimostrazione degli artifici e dei raggiri né dell'induzione in errore, essendo sufficiente l'accertamento dell'esercizio non autorizzato dell'attività riservata. In un procedimento nel quale la ricostruzione dell'inganno è resa difficile dalla scomparsa della piattaforma, è un percorso alternativo di notevole utilità.

Il secondo è di procedibilità: si tratta di reati perseguibili d'ufficio, sottratti quindi al regime del termine di querela.

A ciò si aggiunge la possibilità di sollecitare l'intervento delle autorità di vigilanza, alle quali il quadro europeo e nazionale attribuisce poteri di intervento e di ordine di rimozione o oscuramento delle offerte non autorizzate.

IL REGIME PREVIGENTE

Per i fatti anteriori conserva rilievo la disciplina antiriciclaggio che assoggettava i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale all'obbligo di iscrizione in una sezione speciale del registro tenuto dall'Organismo degli agenti e dei mediatori, in forza della normativa di settore, con modalità stabilite dal decreto ministeriale attuativo. L'iscrizione costituiva condizione per l'esercizio legittimo dell'attività sul territorio nazionale, e la sua assenza è elemento da verificare e allegare.

XI

Riciclaggio e antiriciclaggio

LE FATTISPECIE

La conversione del provento del reato in cripto-attività, il suo trasferimento attraverso più indirizzi e il successivo reingresso nel circuito legale integrano, secondo i casi, il riciclaggio, l'impiego di denaro di provenienza illecita, o l'autoriciclaggio, quando le operazioni siano compiute dallo stesso autore del reato presupposto e siano concretamente idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

L'autoriciclaggio assume in questa materia un rilievo particolare: la conversione dei proventi di una truffa in cripto-attività e la loro successiva movimentazione attraverso indirizzi multipli costituiscono per definizione condotte dissimulative. La contestazione va formulata espressamente, perché aggiunge un titolo di reato autonomo, procedibile d'ufficio, e apre alla disciplina della confisca prevista per tali delitti.

GLI OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

I prestatori di servizi sono destinatari di obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione e segnalazione di operazioni sospette in forza della normativa antiriciclaggio, più volte modificata in sede di recepimento delle direttive europee.

A livello europeo il regolamento europeo sui trasferimenti di fondi e di cripto-attività ha esteso ai trasferimenti di cripto-attività l'obbligo di far accompagnare l'operazione dai dati identificativi dell'ordinante e del beneficiario, la cosiddetta regola del viaggio, che costituisce oggi lo strumento più efficace di ricostruzione dei flussi. Il quadro è completato dal pacchetto adottato nel 2024, composto dal regolamento europeo in materia di prevenzione del riciclaggio, dal regolamento istitutivo dell'Autorità europea antiriciclaggio istitutivo dell'Autorità europea antiriciclaggio e dalla direttiva europea in materia di prevenzione del riciclaggio.

IL RILIEVO PER LA VITTIMA

Queste norme non riguardano soltanto la repressione. Esse producono documentazione: ogni operatore regolamentato che abbia ricevuto i fondi conserva i dati identificativi del titolare del conto di destinazione e la documentazione dell'operazione. È questa la ragione per cui l'individuazione del punto di ingresso nel circuito regolamentato costituisce l'obiettivo primario dell'attività difensiva, e per cui il tempo è determinante: la conservazione dei dati è soggetta a termini, e l'operatore che non riceva tempestivamente una richiesta dell'autorità non ha alcun obbligo di bloccare alcunché.

XII

La responsabilità civile

LE PIATTAFORME

La responsabilità del prestatore presso il quale la vittima deteneva le proprie attività va costruita sul piano contrattuale, secondo le regole ordinarie in tema di inadempimento: provato l'inadempimento, cioè la mancata restituzione o la perdita di disponibilità, spetta al prestatore dimostrare che essa è dipesa da causa a lui non imputabile.

Il punto critico è l'adeguatezza delle misure di sicurezza, valutabile alla luce degli obblighi organizzativi imposti dal regolamento europeo sulle cripto-attività e dal decreto di adeguamento nazionale, che prevedono anche obblighi di detenzione e segregazione delle cripto-attività e dei fondi della clientela, e alla luce degli obblighi di sicurezza del trattamento previsti dal regolamento europeo sulla protezione dei dati personali.

Le clausole di esonero contenute nelle condizioni generali vanno vagliate: sono nulle, quelle che escludono preventivamente la responsabilità per dolo o colpa grave.

LE BANCHE E I PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO

Occorre qui una distinzione che decide l'esito della pretesa.

Se l'operazione è stata autorizzata dalla vittima, come accade nella grande maggioranza delle cripto-truffe, nelle quali è la vittima stessa a disporre il bonifico, non trova applicazione la disciplina sul rimborso delle operazioni non autorizzate dettata in materia di servizi di pagamento. L'operazione è validamente ordinata e il prestatore l'ha correttamente eseguita.

Se invece l'operazione non è stata autorizzata, perché eseguita da terzi mediante credenziali carpite, opera il regime dettato da quella disciplina: incombe sul prestatore l'onere di provare che l'operazione è stata autenticata e correttamente registrata, e in mancanza esso è tenuto al rimborso, salvo che dimostri il dolo o la colpa grave dell'utente.

Resta un terzo terreno, più incerto ma non privo di prospettive: la responsabilità extracontrattuale dell'intermediario che abbia consentito il transito dei fondi in presenza di indici di anomalia macroscopici, in violazione degli obblighi di adeguata verifica e di segnalazione. È materia ancora in assestamento, nella quale l'esito dipende dalla dimostrazione del nesso tra la violazione della regola cautelare e il danno.

UNA PRECISAZIONE DOVEROSA AL CLIENTE

Va detto con franchezza, fin dal primo colloquio, che l'azione civile contro l'intermediario ha esito incerto e costi certi. Illudere il cliente su un recupero agevole significa esporlo a una seconda delusione. La valutazione va condotta sulla base della documentazione effettivamente disponibile e comunicata per iscritto.

XIII

Competenza, giurisdizione, legge applicabile

LA COMPETENZA TERRITORIALE NEL PROCESSO PENALE

La determinazione del giudice competente è tutt'altro che agevole, e le soluzioni accolte nella prassi non sono del tutto sovrapponibili.

Per la truffa realizzata mediante bonifico bancario l'impostazione prevalente colloca la consumazione nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto mediante la riscossione della somma, e non in quello in cui la persona offesa impartisce l'ordine di pagamento; ove il luogo di riscossione non sia determinabile trovano applicazione le regole suppletive dettate dal codice di procedura penale.

Per l'accredito su carta di pagamento ricaricabile la soluzione è meno lineare. Quando la carta è collegata a un conto corrente dotato di autonomo codice identificativo, l'operazione tende a essere assimilata al bonifico, con competenza del giudice del luogo in cui è radicato il conto collegato; secondo una diversa impostazione, invece, momento e luogo della consumazione coincidono con quelli del versamento eseguito dalla persona offesa, poiché è in quell'istante che l'agente acquisisce la disponibilità della somma e la vittima ne perde definitivamente il controllo.

La conseguenza pratica è che la questione va affrontata espressamente nell'atto, indicando gli elementi di fatto rilevanti e, ove necessario, invocando i criteri suppletivi.

LA GIURISDIZIONE E LA LEGGE APPLICABILE NEL PROCESSO CIVILE

Nei rapporti con piattaforme stabilite all'estero le condizioni generali contengono quasi sempre clausole di deroga alla giurisdizione e di scelta della legge applicabile.

Ove l'utente rivesta la qualità di consumatore, il regolamento europeo sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale consente di agire davanti al giudice del proprio domicilio e limita l'efficacia delle clausole di proroga; la legge applicabile è individuata secondo il re-

golamento europeo sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, con il limite delle disposizioni imperative di protezione. Sul piano interno rileva il codice del consumo che presumono vessatorie le clausole derogatorie del foro del consumatore, che individua nel luogo di residenza o domicilio del consumatore il foro competente in via inderogabile per le controversie relative ai contratti a distanza.

Nei confronti di operatori stabiliti fuori dall'Unione europea la tutela civile incontra ostacoli pratici rilevanti, e la via penale, con gli strumenti di cooperazione che le sono propri, si rivela di regola più efficace.

PARTE TERZA

La difesa della vittima



STUDIO LEGALE GIAMMATTEO

XIV

Le prime ore

LA SEQUENZA

La fase iniziale va gestita secondo un ordine preciso, perché ogni passaggio condiziona quelli successivi.

Il primo atto è l'interruzione: nessun ulteriore versamento, per nessuna ragione, neppure se prospettato come necessario per sbloccare quanto già versato. È la richiesta più frequente e la più efficace, perché fa leva sull'investimento già compiuto.

Il secondo atto è la conservazione. Nulla va cancellato: conversazioni, messaggi di posta elettronica con le intestazioni tecniche complete, schermate dell'area riservata, ricevute dei versamenti, contratti, annunci pubblicitari da cui è nato il contatto. L'impulso a rimuovere ogni traccia della vicenda, comprensibile sul piano umano, distrugge la prova.

Il terzo atto riguarda i canali di pagamento. Se il denaro è uscito da un conto corrente, va chiesto immediatamente alla banca di attivare la procedura di richiamo dell'operazione, che ha probabilità di riuscita soltanto se azionata entro brevissimo tempo. Se il pagamento è avvenuto con carta, va verificata con l'emittente la percorribilità della procedura di contestazione, nei termini previsti dal contratto e dai circuiti.

Il quarto atto riguarda le piattaforme. Se i fondi risultano transitati su un operatore identificabile, la segnalazione all'operatore, corredata degli identificativi delle transazioni, può condurre al congelamento cautelativo del conto di destinazione in attesa del provvedimento dell'autorità.

Il quinto atto è la denuncia, che non va rinviata in attesa di ricostruire l'intera vicenda: può essere integrata successivamente.

CHE COSA NON FARE

Non vanno effettuati pagamenti a chi promette il recupero. Non vanno contattati gli autori della frode per trattare la restituzione: ogni contatto viene utilizzato per

estrarre ulteriori somme e, talvolta, ulteriori dati. Non va pubblicata la vicenda su forum e gruppi aperti, perché è precisamente lì che vengono individuate le vittime da ricontattare.

Non va infine sottovalutata la dimensione dei tempi. Il valore trasferito viene di norma frazionato entro poche ore e, nell'arco di giorni, attraversa servizi che ne interrompono la tracciabilità. Ogni settimana di attesa riduce in modo sensibile la probabilità di intercettarlo in un punto aggredibile.

NOTA

La denuncia può essere presentata presso qualsiasi ufficio di polizia giudiziaria e presso gli uffici specializzati nei reati informatici. La querela, quando richiesta, va proposta entro tre mesi: nel dubbio sulla decorrenza, si proceda senza attendere.

XV

Le prove

CHE COSA SERVE

Il materiale utile si organizza in quattro insiemi.

Il primo riguarda il denaro in uscita: contabili dei bonifici con codice identificativo dell'operazione, estratti conto, ricevute di ricarica, documentazione dei pagamenti con carta. Sono i documenti che dimostrano il danno e ne quantificano l'entità.

Il secondo riguarda la relazione: la corrispondenza integrale con gli autori della frode, comprensiva dei nominativi utilizzati, dei recapiti, degli orari. È il materiale da cui si ricava l'artificio.

Il terzo riguarda la piattaforma: pagine dell'area riservata, documenti contrattuali, informative, indirizzi web, eventuali riferimenti a registrazioni presso autorità di vigilanza. Va acquisito prima che il sito venga dismesso.

Il quarto riguarda la catena: gli identificativi delle transazioni e gli indirizzi di destinazione. Sono i dati sui quali si fonda ogni successiva attività di tracciamento.

COME SI ACQUISISCE

Il modo in cui la prova viene formata incide sulla sua utilizzabilità e sul suo peso.

Le pagine web vanno acquisite integralmente, con indicazione della data e dell'ora di acquisizione e dello strumento utilizzato, e non mediante fotografie parziali dello schermo. È buona regola calcolare e annotare l'impronta informatica dei file prodotti, così da rendere verificabile in ogni momento la loro integrità.

Le conversazioni vanno estratte nella loro interezza e non per stralci: la produzione selettiva espone all'eccezione di parzialità e priva il giudice del contesto, che spesso è l'elemento più significativo.

Nelle vicende di maggiore rilievo economico è opportuno che l'acquisizione sia eseguita da un tecnico e formalizzata in un referto, ovvero, nei casi in cui sia prevedibile una contestazione, in un atto notarile di attestazione. Il costo è modesto rispetto al valore in contestazione e previene l'obiezione più insidiosa, quella sulla genuinità

del materiale.

IL VALORE PROBATORIO

Le schermate e i file acquisiti costituiscono documenti informatici e riproduzioni informatiche, soggetti al regime dettato dal codice civile in tema di riproduzioni informatiche e dal codice dell'amministrazione digitale. Nel processo civile la loro efficacia rappresentativa è piena se la parte contro cui sono prodotte non ne disconosce la conformità in modo chiaro e circostanziato; nel processo penale sono liberamente valutabili.

XVI

Il tracciamento sulla catena

CHE COSA CONSENTE

Le principali reti pubbliche non sono anonime ma pseudonime: ogni trasferimento è pubblico e permanente, mentre resta riservato il collegamento tra l'indirizzo e l'identità del titolare.

Su questa asimmetria si fonda l'analisi dei flussi. A partire dall'indirizzo che ha ricevuto i fondi della vittima si ricostruisce la sequenza dei trasferimenti successivi; si raggruppano gli indirizzi che, per le modalità di utilizzo, risultano riconducibili a un medesimo soggetto; si individuano i punti in cui il valore entra in un servizio regolamentato, tipicamente una piattaforma di scambio soggetta a obblighi di identificazione della clientela.

Il risultato utile dell'analisi non è l'individuazione del colpevole, che la catena non fornisce, ma l'individuazione del soggetto regolamentato presso il quale i fondi si sono fermati, e al quale l'autorità giudiziaria può rivolgere una richiesta.

CHE COSA NON CONSENTE

Occorre essere altrettanto netti sui limiti, perché le aspettative eccessive generano contenzioso inutile.

L'analisi non dimostra chi ha materialmente disposto un trasferimento: dimostra che una determinata chiave crittografica ha firmato. Il collegamento con una persona fisica si costruisce con elementi esterni alla catena.

L'analisi non consente di annullare un trasferimento né di recuperare direttamente il valore. Il recupero passa necessariamente per un provvedimento dell'autorità rivolto a un soggetto che detenga materialmente le attività.

L'analisi incontra un limite tecnico quando i fondi attraversano servizi di mescolamento o reti che occultano per costruzione la relazione fra le operazioni. In tali casi la ricostruzione può interrompersi, e va detto al cliente.

COME SI PORTA IN GIUDIZIO

La consulenza tecnica va formalizzata in un elaborato che indichi la metodologia adottata, gli strumenti utilizzati, la data di estrazione dei dati e i limiti dell'accertamento. Nel processo civile può essere chiesta la consulenza tecnica d'ufficio; nel processo penale l'accertamento tecnico è disposto.

Una perizia che descriva la registrazione come «immutabile» in senso assoluto o che affermi l'identificazione del responsabile sulla sola base dei dati della catena è aggredibile in contraddittorio e indebolisce la posizione di chi la produce.

XVII

La denuncia-querela

UN ATTO DA COSTRUIRE

La denuncia-querela non è un modulo da compilare. È l'atto che determina l'ampiezza dell'indagine e, in larga misura, il suo esito. Un atto generico produce un'archiviazione; un atto documentato produce un'indagine.

L'esposizione va condotta in forma discorsiva e cronologica, dal primo contatto all'ultimo versamento, con indicazione puntuale di date, importi, recapiti e nominativi utilizzati dagli autori. Le somme vanno riepilogate con precisione e collegate ai relativi documenti. Gli identificativi delle transazioni e gli indirizzi di destinazione vanno riportati integralmente.

Segue la qualificazione giuridica, che non va lasciata implicita: le fattispecie che si assumono integrate vanno indicate con la norma di riferimento e con la ragione per cui si ritengono applicabili al caso concreto, comprese le circostanze aggravanti, la cui allegazione incide sulla procedibilità e sui poteri cautelari.

LE RICHIESTE

L'atto deve contenere richieste specifiche e motivate. In primo luogo la richiesta di acquisizione urgente dei dati presso i prestatori di servizi individuati, con l'indicazione precisa dei soggetti e dei dati richiesti. In secondo luogo la richiesta di adozione dei provvedimenti cautelari reali sui rapporti individuati. In terzo luogo, ove ne ricorrano i presupposti, la richiesta di attivazione degli strumenti di cooperazione internazionale.

Va sempre inserita la richiesta di essere informati dell'eventuale richiesta di archiviazione: è la condizione per poter proporre opposizione, e la sua omissione preclude di fatto ogni interlocuzione successiva.

Va infine indicata l'elezione di domicilio e nominato il difensore, con procura, se si intende partecipare attivamente al procedimento.

ERRORE RICORRENTE

Presentare una denuncia sintetica «per non appesantire» e riservarsi di integrare. L'assegnazione del fascicolo e la priorità investigativa si determinano sulla base di ciò che l'ufficio legge il primo giorno. L'integrazione successiva interviene quando le scelte sono già state compiute.

XVIII

Sequestro, congelamento, restituzione

GLI STRUMENTI

Il sequestro preventivo può avere a oggetto cripto-attività, e viene eseguito o mediante ordine rivolto alla piattaforma che le detiene, o mediante apprensione delle chiavi private e trasferimento a un portafoglio nella disponibilità dell'autorità giudiziaria. Il sequestro probatorio e l'acquisizione di dati presso i fornitori di servizi informatici consentono l'acquisizione della documentazione.

Nei rapporti con operatori stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea lo strumento ordinario è l'ordine europeo di indagine penale.

I LIMITI

Esiste però un limite significativo all'apprensione di cripto-attività quale profitto del reato. Sequestrare una quantità di cripto-attività il cui controvalore corrisponda alla somma costituente profitto non equivale a sequestrare il profitto diretto: significa procedere, sotto altro nome, a un sequestro per equivalente avente a oggetto non moneta avente corso legale, bensì un bene digitale privo delle funzioni tipiche della moneta e soggetto a continue fluttuazioni di valore.

La decisione impone al pubblico ministero un più rigoroso onere di motivazione sul nesso di derivazione fra il bene e il reato, e va tenuta presente anche dalla difesa della persona offesa, che ha interesse a che il vincolo resista.

Va inoltre verificata, caso per caso, la percorribilità della confisca per equivalente, che non è prevista in via generale per il delitto di truffa: la relativa previsione la estende soltanto ad alcune ipotesi determinate, mentre per i delitti di riciclaggio e autoriciclaggio opera la disciplina propria di tali delitti. È una ragione ulteriore per contestare espressamente tali fattispecie.

LA RESTITUZIONE

Il vincolo cautelare non equivale al recupero. La restituzione alla persona offesa presuppone un provvedimento del giudice e, di regola, l'accertamento della titolari-

tà del bene. Vi sono inoltre problemi pratici seri: la custodia di attività volatili, la scelta se convertirle o conservarle in natura, la ripartizione fra più danneggiati quando il vincolo abbia colpito un unico rapporto alimentato da versamenti di molte vittime.

Sono questioni che la difesa deve porre tempestivamente con istanze specifiche, perché la prassi è ancora in formazione e le decisioni assunte in assenza di sollecitazione tendono a consolidarsi.

XIX

Azione civile, parte civile, azione collettiva

LE DUE STRADE

L'azione risarcitoria può essere proposta autonomamente davanti al giudice civile ovvero esercitata nel processo penale mediante costituzione di parte civile.

La costituzione di parte civile presenta vantaggi rilevanti: consente l'accesso al compendio investigativo, evita la duplicazione dell'attività istruttoria e apre alla possibilità di ottenere una provvisoria immediatamente esecutiva. Presenta però il limite di seguire le sorti e i tempi del processo penale.

L'azione civile autonoma consente maggiore libertà nella scelta dei convenuti, in particolare quando si intenda agire nei confronti di intermediari e piattaforme che non siano imputati, ma richiede di sostenere integralmente l'onere della prova.

La scelta va compiuta in base a due variabili: l'identificabilità dei responsabili e la loro capienza patrimoniale. Agire contro soggetti non identificati o privi di patrimonio produce un titolo inutile e un costo certo.

LE MISURE CONSERVATIVE

Ove siano individuati beni aggredibili, va valutata con urgenza la richiesta di sequestro conservativo, in sede penale o in sede civile. La tempestività è, anche qui, il fattore determinante.

L'AZIONE COLLETTIVA

Nelle frodi seriali, che coinvolgono decine o centinaia di danneggiati, l'aggregazione delle posizioni produce vantaggi concreti e verificabili: consente di ricostruire lo schema nella sua interezza e non attraverso il frammento della singola vittima; dimostra la sistematicità della condotta e quindi il dolo; ripartisce il costo della consulenza tecnica; conferisce alla vicenda una dimensione che incide sull'assegnazione delle risorse investigative.

L'organizzazione richiede rigore metodologico: raccolta uniforme e standardizzata della documentazione, ordinamento alfabetico delle posizioni, quantificazione individuale del danno, unitarietà della ricostruzione giuridica e chiarezza sui rapporti economici con ciascun assistito.

Lo Studio Legale Giammatteo ha maturato in questo ambito un'esperienza consolidata, avendo curato querele collettive con decine di querelanti in vicende di rilievo nazionale relative a piattaforme di scambio e a schemi di investimento in crypto-attività.

PARTE QUARTA

Dopo



STUDIO LEGALE GIAMMATTEO

XX

I profili fiscali della perdita

IL REGIME DELLE PLUSVALENZE

Il regime impositivo delle cripto-attività è stato introdotto dalla legge di bilancio che ha introdotto il regime impositivo delle cripto-attività, che ha inserito nel testo unico delle imposte sui redditi la disposizione che qualifica come redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività.

La successiva legge di bilancio ha eliminato la soglia di rilevanza di duemila euro con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e ha elevato l'aliquota al trentatré per cento per i proventi realizzati dal 1° gennaio 2026. La più recente legge di bilancio ha escluso da tale incremento, mantenendo l'aliquota del ventisei per cento, i redditi derivanti da operazioni relative a token di moneta elettronica denominati in euro secondo la definizione accolta dal regolamento europeo.

LE DOMANDE DA PORRE

La perdita subita per effetto di una frode pone questioni fiscali che non hanno risposta univoca e che vanno affrontate con il consulente fiscale, non improvvisate.

La prima riguarda la qualificazione della perdita: se essa possa considerarsi minusvalenza fiscalmente rilevante, computabile in compensazione, oppure se difetti il presupposto del realizzo, non essendovi stata alcuna cessione ma una sottrazione. La questione è aperta e la risposta incide in modo significativo.

La seconda riguarda gli obblighi dichiarativi relativi alle attività detenute all'estero e all'imposta sul valore delle cripto-attività, che non vengono meno per il solo fatto della perdita e che riguardano i periodi d'imposta in cui la detenzione vi è stata.

La terza riguarda la documentazione: in assenza di prova del costo di acquisto l'amministrazione tende ad assumerlo pari a zero, con tassazione dell'intero corrispettivo. La conservazione dei rendiconti è quindi un adempimento difensivo prima ancora che contabile.

AVVERTENZA

La disciplina fiscale è stata modificata in tre esercizi consecutivi. Ogni valutazione va condotta con riferimento alla data di realizzo e previa verifica della normativa e della prassi vigenti.

XXI

La vittima come persona

IL DANNO CHE NON COMPARE NEI CONTEGGI

Chi ha subito una frode di questo tipo non ha perduto soltanto denaro. Ha perduto, in molti casi, la fiducia nel proprio giudizio, e porta con sé un senso di colpa che nessuna spiegazione tecnica dissolve del tutto. In un numero non trascurabile di casi la vicenda è stata nascosta ai familiari per mesi, e il momento della rivelazione produce una seconda crisi.

Il professionista che assiste la vittima farebbe un cattivo servizio ignorando questa dimensione. Alcune indicazioni concrete si sono rivelate utili nella pratica.

La prima è restituire alla vittima la giusta misura della propria responsabilità: essere stati ingannati da un'organizzazione professionale non è un difetto di intelligenza. Le tecniche impiegate sono progettate per funzionare su persone attente.

La seconda è definire aspettative realistiche fin dall'inizio, per iscritto. La probabilità di recupero integrale è, statisticamente, contenuta. Dirlo subito è più rispettoso che lasciarlo scoprire dopo mesi.

La terza è distinguere ciò che si può ancora fare da ciò che è irreversibile, e concentrare l'attività sul primo insieme. La sensazione di impotenza si riduce quando esiste una sequenza definita di passi da compiere.

IL DANNO NON PATRIMONIALE

Sul piano risarcitorio, il danno non patrimoniale conseguente al reato è risarcibile secondo le regole generali in materia di danno da reato. Va allegato e provato, anche mediante presunzioni, e documentato ove vi siano state conseguenze sulla salute. Nella prassi viene spesso trascurato: è una rinuncia ingiustificata.

XXII

Prevenzione e conclusioni

REGOLE CHE REGGONO ALLA PROVA DEI FATTI

Alcune indicazioni, banali soltanto in apparenza, avrebbero evitato la maggior parte delle vicende trattate dallo Studio.

Nessun rendimento è garantito. La garanzia di un rendimento periodico fisso in un mercato volatile è, di per sé, la prova che il rendimento non proviene dal mercato.

L'autorizzazione va verificata alla fonte, cioè negli elenchi tenuti dalle autorità di vigilanza, e non sul sito dell'operatore. Il numero di registrazione esibito è il primo elemento a essere contraffatto.

La sequenza di recupero del portafoglio non si comunica ad alcuno, in nessuna circostanza, per nessuna ragione.

Le somme rilevanti non si detengono presso piattaforme, ma in custodia diretta, con conservazione della sequenza di recupero in forma non digitale e in luogo sicuro.

Chi propone di insegnare a investire senza chiedere nulla non è un benefattore: la gratuità dell'offerta è parte della tecnica.

Nessuna imposta si paga in anticipo a un privato per sbloccare somme proprie. Le imposte si versano all'erario, con i modelli previsti.

CONCLUSIONI

Tre affermazioni riassumono quanto precede.

La prima è che le cripto-truffe non sono un fenomeno tecnologico ma un fenomeno criminale classico, che utilizza uno strumento nuovo. Le categorie giuridiche esistenti sono adeguate; ciò che manca, spesso, è la ricostruzione tecnica dei fatti.

La seconda è che il quadro normativo si è consolidato: la riserva di attività introdotta dal regolamento europeo sulle cripto-attività e recepita dal decreto di adeguamento nazionale consente oggi di contestare l'abusivismo in via diretta, senza dover

previamente qualificare il bene negoziato, e apre un percorso alternativo a quello, più oneroso, della prova dell'inganno.

La terza è che il fattore determinante non è la sofisticazione dell'argomentazione giuridica, ma la tempestività dell'intervento e il rigore nella raccolta delle prove. È nelle prime ore che si decide se il valore sarà recuperabile; tutto ciò che segue, per quanto tecnicamente accurato, opera entro il perimetro definito in quel momento.

L'autore

AVV. GIANLUCA GIAMMATTEO

Gianluca Giammatteo, nato a Venafro (IS) l'8 luglio 1972, è avvocato del Foro di Isernia, iscritto all'albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia dal dicembre 2002, e patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori.

Esercita la professione presso lo Studio Legale Giammatteo, con sede in Venafro (IS) alla via Nicandro Iosso n. 6, assistendo privati, professionisti e imprese in Molise, nel basso Lazio e, per le materie di specializzazione, su tutto il territorio nazionale. L'operatività ordinaria copre i circondari di Isernia, Campobasso, Cassino e Frosinone, con attività di udienza e domiciliazione senza costi di trasferta a carico del cliente.

LE AREE DI ATTIVITÀ

L'attività professionale si concentra sulla difesa penale, nella fase delle indagini e nel giudizio dinanzi a ogni autorità giudiziaria, tanto per l'indagato e l'imputato quanto per la persona offesa e la parte civile; sul contenzioso civile in materia di contratti, responsabilità, recupero del credito e responsabilità civile da sinistro stradale; sulla tutela delle vittime di frodi in crypto-attività, con ricostruzione dei flussi, individuazione dei prestatori di servizi di destinazione e coordinamento di azioni collettive; sulla tutela della reputazione digitale, che comprende la rimozione di contenuti diffamatori, la deindicizzazione dai motori di ricerca, il diritto all'oblio e l'azione risarcitoria per il danno all'immagine.

A queste si affiancano la consulenza in materia di responsabilità amministrativa degli enti, con predisposizione e aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, e l'assistenza nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinate dal codice della crisi d'impresa, comprese le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e l'esdebitazione.

IL METODO

Tre criteri orientano l'attività dello Studio. Il fascicolo è seguito direttamente dall'avvocato, e non da un ufficio: il cliente sa sempre con chi parla e a che punto si trova il procedimento. Il preventivo precede il conferimento dell'incarico, con indicazione di ciò che è compreso e di ciò che dipende dall'andamento del giudizio. La

strategia è preceduta dall'ascolto del caso e da una valutazione realistica delle prospettive, anche quando questa comporti sconsigliare l'azione.

CONTATTI

Studio Legale Giammatteo — Via Nicandro Iosso n. 6, 86079 Venafro (IS). Tel. 0865.1945640 — Mobile 348.0359103. studiolegale@giammatteo.it — studiolegale@pec.giammatteo.it — www.giammatteo.it

Nota sulle fonti e avvertenze

Il presente volume ha finalità informativa e formativa. Non costituisce parere legale, non instaura alcun rapporto professionale e non può sostituire l'esame del caso concreto da parte di un professionista abilitato.

Per scelta redazionale il volume non riporta citazioni puntuali: né di decisioni giurisdizionali, né di norme individuate per numero, data o articolo. Le fonti sono richiamate per denominazione e per contenuto, in forma discorsiva. La ragione è pratica. La disciplina delle cripto-attività è mutata più volte in pochi anni e gli orientamenti interpretativi sono in movimento: un riferimento numerico stampato in un volume divulgativo invecchia rapidamente e rischia di essere invocato quando non è più attuale.

Ne discende un'avvertenza che va presa alla lettera. Le indicazioni qui contenute servono a orientare, non a fondare un atto. Prima di ogni utilizzo in sede giudiziaria o stragiudiziale gli estremi delle norme e delle pronunce vanno ricostruiti e verificati sulle fonti ufficiali, con l'assistenza di un professionista abilitato.

Si segnalano inoltre tre punti che richiedono verifica specifica. Il primo riguarda la struttura della norma sulla truffa, descritta al capitolo IX: essa risulta dalle fonti consultate alla data di redazione e, considerata la successione ravvicinata degli interventi che l'hanno modificata, va riscontrata sul testo vigente prima di ogni utilizzo in atti, con particolare riguardo all'articolazione delle circostanze aggravanti e al regime di procedibilità. Il secondo riguarda la disciplina della confisca per equivalente in materia di truffa, richiamata al capitolo XVIII, che non è generalizzata e va verificata nella formulazione vigente. Il terzo riguarda la qualificazione fiscale della perdita da frode, esposta come questione aperta e non come soluzione acquisita.

La materia è in rapida evoluzione. Ogni riferimento va verificato alla data di utilizzo.



Studio Legale Giammatteo

Avv. Gianluca Giammatteo — Patrocinante in Cassazione

Foro di Isernia

Via Nicandro Iosso n. 6 — 86079 Venafro (IS)

Tel. 0865.1945640 — Mobile 348.0359103

studiolegale@giammatteo.it

studiolegale@pec.giammatteo.it

www.giammatteo.it

P.IVA 00412250946 — C.F. GMMGLC72L08L725M

ASSISTENZA ALLE VITTIME DI FRODI IN CRIPTO-ATTIVITÀ

Ricostruzione dei flussi e individuazione dei prestatori di destinazione

Denuncia-querela, istanze cautelari, costituzione di parte civile

Azioni collettive per frodi seriali

Compliance D.Lgs. 231/2001 — crisi d'impresa e sovraindebitamento

Il presente volume ha finalità informativa e non costituisce parere legale.

© Studio Legale Giammatteo — Tutti i diritti riservati